



PROCEDURA

PRO 29

Rev. 0

31/10/2023

Emessa da:

Ufficio QHSE

WHISTLEBLOWING


Pag. 1 di 16

INDICE DELLA PROCEDURA

1	Scopo	2
2	Campo di Applicazione	2
3	Riferimenti.....	2
4	Termini e Definizioni.....	3
5	Soggetti coinvolti.....	3
6	Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica	5
6.1	Canale di segnalazione interno.....	6
7	Modalità Operative.....	8
7.1	Oggetto della segnalazione	8
7.2	Contenuto della segnalazione.....	9
7.3	Trasmissione delle segnalazioni.....	9
7.4	Gestione delle segnalazioni	10
8.	Conflitto di interessi	13
9.	Tutele del segnalante e del segnalato	14
9.1	Tutele del segnalante	14
9.2	Tutele del segnalato	15
10	Infrazione della procedura	15
11	Trattamento dei dati ai fini della privacy.....	15
12	Entrata in vigore e modifiche	16
13	Allegati.....	16

LISTA DI REVISIONE

Rev.	Data	Descrizione modifica	Verifica RQHSE	Approvazione AU
0	31/10/2023	Prima emissione		

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 2 di 16
WHISTLEBLOWING					

1 Scopo

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari e identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.


2 Campo di Applicazione

La presente procedura si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Organi societari e loro componenti
- Revisore Legale
- Dipendenti
- Componenti dell'OdV
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per SIRAI e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati)
- Coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per SIRAI (ad es. collaboratori, consulenti, fornitori strategici)

3 Riferimenti

- D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 3 di 16
WHISTLEBLOWING					

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

- Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale
- Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale
- Codice Etico

4 Termini e Definizioni

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice etico si propone di fissare “standards” etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.


Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

PROT: UFFICIO PROTOCOLLO SIRAI - ufficio dedicato alla protocollazione e distribuzione dei documenti in entrata (corriere, posta, mail, PEC, ecc) .

5 Soggetti coinvolti

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a) lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 4 di 16
WHISTLEBLOWING					

- l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/2015);
- prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);

b) i lavoratori autonomi

- con contratto d'opera (art. 2222 C.c.);
- con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;

c) i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;


d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;

e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;

f) l'azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio, componenti del Cda o Odv).

La tutela delle persone segnalanti (art. 9.1 della presente Procedura) si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 5 di 16
WHISTLEBLOWING					

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

6 Canali di segnalazione: interno, esterno, divulgazione pubblica

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.


Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione *whistleblowing* utilizzando il canale interno, secondo quanto riportato al successivo paragrafo **6.1**.

La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC, può essere effettuata attraverso

l'apposito canale attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa Autorità (link) solo a determinate condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Premesso che la divulgazione pubblica è soggetta a condizioni ancora più rigorose, la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista in favore del whistleblower se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 6 di 16
WHISTLEBLOWING					

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.


Infine, i soggetti tutelati dal D.lgs. n. 24/2023 possono rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

6.1 Canale di segnalazione interno

Le **segnalazioni whistleblowing** possono essere effettuate con le seguenti modalità, precisando che il canale informatico costituisce lo strumento preferenziale per l'invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni:



in forma scritta, attraverso la piattaforma **My Whistleblowing**

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 7 di 16
WHISTLEBLOWING					

My Whistleblowing è un'applicazione cloud (SaaS) accessibile con qualunque dispositivo (computer, iPad, smartphone, ecc.), senza necessità di installazione di software / app aggiuntivi.

Accedendo alla piattaforma, il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.

È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.



In forma orale, attraverso segnalazioni vocali nella piattaforma **My Whistleblowing**




Su richiesta del segnalante tramite un incontro diretto con la Sig. ra **Livieri Fabiola**



Attraverso la posta ordinaria inserendo la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "Riservata - WHISTLEBLOWING" e indirizzandola a: PRO - Ufficio Protocollo.

L'addetto all'Ufficio Protocollo, visto quanto riportato sulla busta, recapiterà immediatamente il plico integro, senza aprirlo, al "Gestore Whistleblowing".

La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. In ogni caso le misure di protezione a tutela del segnalante si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 8 di 16
WHISTLEBLOWING					

7 Modalità Operative

7.1 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione, tentata o consumata, di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:


- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della Società, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società;
- violazioni del Codice etico, del Modello 231, delle procedure aziendali.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Nel campo di applicazione della procedura non sono invece ricomprese le fattispecie escluse dalla Legge sul Whistleblowing, tra cui:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 9 di 16
WHISTLEBLOWING					

- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

7.2 Contenuto della segnalazione


La segnalazione, **a pena di inammissibilità**, deve contenere:

- i dati identificativi della persona segnalante, salvo le indicazioni relative alle segnalazioni anonime, nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- la **descrizione chiara, completa e circostanziata dei fatti** oggetto di segnalazione;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le **generalità** o gli altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i ritenuto/i responsabile/i dei fatti segnalati;
- l'indicazione di **eventuali altri soggetti** che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di **eventuali documenti** che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- **ogni altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

7.3 Trasmissione delle segnalazioni

Le segnalazioni whistleblowing devono essere inviate a: **LIVIERI FABIOLA (di seguito "Il Gestore")**, conformemente al canale di segnalazione adottato.

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 10 di 16
WHISTLEBLOWING					

Nel caso di assenza prolungata del Gestore, viene indicato come suo sostituto: **LONGHITANO VINCENZO**. Peraltro, a quest'ultimo dovranno venir indirizzate le segnalazioni anche nelle ipotesi in cui il gestore della segnalazione versi in stato di conflitto d'interessi ai sensi del successivo punto 8 della presente procedura.

Si precisa infine che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura della Società.

7.4 Gestione delle segnalazioni

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura, la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:


- a. protocollazione e custodia;*
- b. istruttoria;*
- c. investigazione e comunicazione dell'esito;*
- d. Archiviazione.*

a. Protocollazione e custodia

Nel caso la segnalazione avvenga tramite la piattaforma, sarà la stessa a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità con la normativa di riferimento.

Nel caso di comunicazioni cartacee o con altri mezzi, ricevuta la segnalazione, il Gestore assegna al segnalante uno specifico ID alfanumerico e procede a protocollare su un registro informatico gli estremi della segnalazione, in particolare:

- giorno e ora
- soggetto segnalante
- oggetto della segnalazione
- note
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione)

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 11 di 16
WHISTLEBLOWING					

Il ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione. L'avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione verrà archiviata.

Le segnalazioni anonime vengono registrate e ne viene conservata la documentazione.

Nel caso di incontro diretto con il segnalante, si procederà alla registrazione dello stesso, oppure, se così non avvenisse o il segnalante non desse il consenso alla registrazione, si redigerà dell'incontro apposito verbale che sarà sottoscritto sia dal gestore che dal segnalante e di cui verrà a quest'ultimo fornita copia.

La Società procederà all'archiviazione delle segnalazioni giunte per posta ordinaria e di eventuali verbali redatti a seguito di incontro diretto, attraverso idonei strumenti che consentano di garantire la riservatezza.

Nello specifico, tale documentazione è conservata in appositi raccoglitori, all'interno di un armadio dedicato, chiuso a chiave, presso la sede di SIRAI SRL, accessibile solo al "Gestore" e/o al suo "Sostituto".


Nel caso in cui la segnalazione sia stata erroneamente trasmessa/ricevuta a/da persona non incaricata a riceverla, e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, sarà obbligo di questa dare pronta evidenza del suo ricevimento al gestore della segnalazione, in ogni caso entro 7 (sette) giorni da tale ricevimento, dando contestuale notizia di tale trasmissione al segnalante, fermo restando tutti gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente policy anche in capo al medesimo (e conseguente sua responsabilità nel caso di violazione della stessa).

Rapporti con il segnalante e integrazioni della segnalazione

Il Gestore mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni.

In caso di verbale redatto a seguito di incontro con la persona segnalante, questa può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Esame della segnalazione

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 12 di 16
WHISTLEBLOWING					

Il Gestore dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione della norma; segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- se non sussistono i presupposti si procede all'**archiviazione** della segnalazione, con motivazione delle ragioni;
- se sussistono i presupposti viene avviata l'**istruttoria**.

b. Istruttoria

Il Gestore garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:


- la raccolta di documenti e di informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità dei seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del segnalante e delle persone coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il Gestore.

c. Investigazione e comunicazione dell'esito

Completata l'istruttoria, il Gestore procede con la successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 13 di 16
WHISTLEBLOWING					

Di ogni investigazione, il Gestore prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- l'**archiviazione**, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la **fondatezza** della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

d. Archiviazione


Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite la piattaforma, sia attraverso cartelle di rete protette da password sia in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso l'ufficio del "Gestore", accessibile alle sole persone appositamente autorizzate e a tale scopo istruite.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per cinque anni dalla data di chiusura delle attività.

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

8. Conflitto di interessi

Qualora il "Gestore" versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, la segnalazione verrà gestita da **LONGHITANO VINCENZO**.

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 14 di 16
WHISTLEBLOWING					

9. Tutele del segnalante e del segnalato

9.1 Tutele del segnalante

SIRAI, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito del Gestore e/o suo Sostituto garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.


Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone il Gestore e/o suo Sostituto a responsabilità.

In particolare, SIRAI garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 15 di 16
WHISTLEBLOWING					

ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

9.2 Tutele del segnalato

In conformità con la normativa vigente, SIRAI ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.


10 Infrazione della procedura

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti di SIRAI la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare della Società, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

11 Trattamento dei dati ai fini della privacy

SIRAI assicura la tutela dei dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dagli artt.13 e 14 del Decreto.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati nella gestione delle Segnalazioni è individuato nella persona giuridica di SIRAI, in relazione alla quale insiste la titolarità del/i rapporto/i cui afferiscono ai dati stessi.

		PROCEDURA			PRO 29
Rev.	0	31/10/2023	Emessa da:	Ufficio QHSE	Pag. 16 di 16
WHISTLEBLOWING					

L' informativa relativa al trattamento dei dati personali a seguito della segnalazione whistleblowing è disponibile nel sito internet www.siraisrl.com

12 Entrata in vigore e modifiche

La presente procedura è approvata dall' Amministratore Unico ed entrerà in vigore dal **18.12.2023**.

Con la sua entrata in vigore tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia, in qualsiasi forma comunicate, devono intendersi abrogate, qualora incompatibili o difformi, poiché sostituite dalle presenti.

SIRAI provvederà alla necessaria pubblicità e a trasmettere copia della procedura a ciascun dipendente.

Tutti i dipendenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni motivate alla presente procedura; le proposte verranno esaminate dalla Direzione Generale della Società.

La presente procedura resta comunque soggetta periodicamente a revisione, qualora necessario.

13 Allegati

- PRO 29 All. 01. Modulo di segnalazione WB
- PRO 29 All. 02. Gestione segnalazione Whistleblowing